



Norme deontologiche non equivalgono a norme del diritto generale

Data 08 gennaio 2016
Categoria Professione

Le norme presenti in un codice deontologico di un ordine professionale non sono equiparabili a quelle di diritto che operano nell'ordinamento generale, né possono essere considerate tali nell'accezione e ai fini di cui all'articolo 360 n. 3 del Cpc.

Lo hanno ribadito i giudici della Suprema corte con la sentenza n. 23017 dell'11 novembre 2015.

Un principio consolidato - In particolare, viene richiamata in motivazione nella pronuncia in rassegna, la sentenza della Cassazione del 23 gennaio 2007 n. 1476, secondo cui le norme del codice deontologico di un ordine professionale, al di fuori dell'ambito disciplinare, non sono assimilabili a norme di diritto operanti nell'ordinamento generale, né possono essere considerate tali nell'accezione e ai fini di cui all'articolo 360 n. 3, del Cpc.

Analogamente, nell'ambito della violazione di legge - in relazione alla quale (oltre che per incompetenza ed eccesso di potere) le decisioni del Consiglio nazionale forense sono ricorribili per cassazione (art. 56 del regio decreto - legge 27 novembre 1933 n. 1578 e articolo 111 della Costituzione) - va compresa anche la violazione delle norme del codice deontologico dell'Ordine professionale, trattandosi di norme giuridiche obbligatorie valevoli per gli iscritti all'albo degli avvocati che integrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione dell'illecito disciplinare, Cassazione, sentenza 23 marzo 2004, n. 5776.

Sempre nel senso che nell'ambito dei giudizi disciplinari le norme del codice deontologico di un ordine professionale assumono il rango di norma di diritto ai fini del sindacato di legittimità, Cassazione, sentenze 3 marzo 2011 n. 5116 (resa con riguardo all'articolo 29 del codice deontologico degli architetti), sezioni Unite, 7 luglio 2009 n. 15852 (secondo cui le previsioni del codice deontologico forense hanno la natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività) e 14 luglio 2004 n. 13078, secondo cui il codice disciplinare dei geometri assume il rango di norma di diritto e, quindi, l'interpretazione della norma appartenente al codice deontologico costituisce una *questio iuris*, come tale prospettabile dinanzi al giudice di legittimità come violazione di legge, e non una *quaestio facti*, in ordine alla cui soluzione il sindacato della cassazione è limitato al controllo sull'esistenza e la legalità della motivazione.

Fonte: Il sole 24 ore